



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

Ordinanza N.
Data di registrazione

90
21/03/2026

OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 77 DEL 08/03/2026 – CHIUSURA PERMANENTE H24 AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA SU AMBO I LATI IN VIA SIMONELLI – ALTEZZA SOTTOPASSO FF.SS. – PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS METANO INTERRATA. PRATICA IG75683711. RICHIEDENTE: ITALGAS RETI S.P.A. – AUTORIZZAZIONE N. 2/2026 DEL 24/02/2026. NUOVO TERMINE: 03/04/2026.

VISTA la propria Ordinanza n. 70 del 28/02/2026, con la quale veniva disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare e il divieto di sosta su ambo i lati in Via Simonelli, all'altezza del sottopasso FF.SS., per l'esecuzione dei lavori di sostituzione rete gas metano interrata (Pratica IG75683711) da parte della società ITALGAS RETI S.p.A., nel periodo dal 02/03/2026 al 06/03/2026, ore 08:00-17:00;

VISTA la propria Ordinanza n. 77 del 08/03/2026, che ha modificato e sostituito la precedente Ordinanza n. 70/2026, disponendo la **chiusura permanente H24 al traffico veicolare** e il **divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati** in Via Simonelli, all'altezza del sottopasso FF.SS., per l'esecuzione dei medesimi lavori di sostituzione rete gas metano interrata (Pratica IG75683711) da parte della società ITALGAS RETI S.p.A., nel periodo dal 09/03/2026 al 20/03/2026, H24, con previsione dei percorsi alternativi e di tutta la disciplina della viabilità;

VISTA la nota della società **ITALGAS RETI S.p.A.** (sede legale in Largo Regio Parco n. 11 – 10153 Torino, C.F./P.IVA 00489490011), a firma del Responsabile Polo Lazio Sud – Unità Tecnica Latina, sig. **Salvatore Ferro** (prot. Italgas **F26075DEF0039**), trasmessa a mezzo PEC in data 16/03/2026 e acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. **11241/2026 del 16/03/2026**, con la quale, considerata la necessità di completare i lavori già in corso in Via Simonelli (altezza sottopasso FF.SS.) e le condizioni del contesto, che rivestono carattere d'urgenza, si chiede la **proroga dell'Ordinanza n. 77 del 08/03/2026** di chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta lungo la strada in oggetto H24 **fino al 03/04/2026**;

VISTA l'Autorizzazione n. 2/2026 rilasciata dal Servizio N. 5 – Cure e Sviluppo del Territorio del Comune di Minturno in data 24/02/2026 (prot. n. 7933/2026), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., con la quale si autorizza la società ITALGAS RETI S.p.A. ad effettuare i lavori di scavo lungo Via Simonelli per la posa di una tubazione in acciaio del DN 150 per un totale di ml. 40,50, di cui ml. 29,00 all'interno di un tubo camicia in acciaio del diametro DN 250 (tratto in attraversamento sottopasso FF.SS.), come da relazione tecnica ed elaborati grafici allegati alla richiesta;

VISTO il Nulla Osta rilasciato da **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** (RFI) – Vice Direzione Generale Operation – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Napoli – S.O. Ingegneria, per la regolarizzazione dell'attraversamento inferiore con metanodotto al Km 140+408 della Linea DD Roma-Napoli, rilasciato in data 10/06/2024 e successivamente prorogato in data 11/03/2025, già richiamato nell'Ordinanza n. 77/2026;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

CONSIDERATO che i lavori di sostituzione della rete gas metano interrata nel tratto di Via Simonelli (altezza sottopasso FF.SS.) non sono stati completati entro il termine del 20/03/2026 previsto dall'Ordinanza n. 77/2026, e che la società ITALGAS RETI S.p.A. ha rappresentato l'urgenza di completare le opere, garantendo la viabilità sui tratti stradali non direttamente interessati ai lavori e l'accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso utilizzando i percorsi alternativi già individuati;

RITENUTO necessario prorogare le misure di regolazione della circolazione stradale già disposte con l'Ordinanza n. 77/2026, al fine di consentire il completamento dei lavori in condizioni di sicurezza, confermando integralmente la disciplina della viabilità, i percorsi alternativi e tutte le prescrizioni ivi contenute;

VISTO il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli artt. 5, 6 e 7;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.M. 10/07/2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 20 del 04/03/2026, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro VALERIO l'incarico di Responsabile del Servizio N. 7 – Polizia Locale (Polizia Locale – Protezione Civile – Personale – Messaggi Comunali – Trasporto Pubblico Locale – Contenzioso – Sanzioni Amministrative), in conformità alla macrostruttura approvata con D.G.C. n. 8 del 22/01/2026 e successivamente modificata con D.G.C. n. 37 del 27/02/2026;

RAVVISATA la necessità di provvedere e la propria competenza in merito;

ORDINA

1. La **PROROGA** di tutte le disposizioni contenute nell'**Ordinanza n. 77 del 08/03/2026**, che si intendono integralmente richiamate e confermate, **fino al giorno 03/04/2026 compreso, H24**, e segnatamente:
 - a) la **CHIUSURA PERMANENTE H24 AL TRAFFICO VEICOLARE** di **VIA SIMONELLI**, nel tratto all'altezza del sottopasso della linea ferroviaria FF.SS., interessato dai lavori di sostituzione rete gas metano interrata (Pratica IG75683711), eseguiti dalla società ITALGAS RETI S.p.A. in forza dell'Autorizzazione n. 2/2026 del 24/02/2026;
 - b) l'istituzione del **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI** della medesima Via Simonelli, nel tratto interessato dai lavori e per un congruo tratto a monte e a valle dell'area di cantiere, per l'intero periodo H24;
2. Restano confermati i **PERCORSI ALTERNATIVI** già individuati nell'Ordinanza n. 77/2026 e nella planimetria allegata alla richiesta, come di seguito riepilogati:
 - c) **Autoveicoli**: percorso alternativo attraverso Via San Cataldo e Via Figura;
 - d) **Autobus**: percorso alternativo attraverso Via Rinchiusa;
3. Sarà cura e onere esclusivo della società ITALGAS RETI S.p.A. provvedere alla **verifica, manutenzione e, ove necessario, integrazione di tutta la segnaletica stradale temporanea** già installata sulle aree stradali interessate, in conformità al D.M. 10/07/2002 e al D.Lgs. 285/1992, comprensiva di segnali di preavviso, direzione obbligatoria, percorso alternativo, barriere, delineatori, lampade di segnalazione notturna ed ogni altro apprestamento necessario, garantendo il funzionamento continuativo per tutta la durata della proroga;
4. Trattandosi di chiusura permanente H24, l'area di cantiere dovrà continuare ad essere delimitata e segnalata con particolare attenzione anche nelle ore notturne, mediante barriere,
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- recinzioni, coni, delineatori flessibili e ogni altro dispositivo previsto dal D.M. 10/07/2002, nonché idonea segnaletica luminosa (lampade a luce gialla lampeggiante) funzionante in modo continuativo per l'intera durata della chiusura;
5. Dovrà essere aggiornato il **cartello di cantiere** di cui all'art. 30, comma 6, del D.P.R. 495/1992, con indicazione della nuova data di fine lavori prevista (03/04/2026), dei dati identificativi dell'impresa esecutrice, del direttore dei lavori, del responsabile di cantiere e degli estremi dell'autorizzazione e dell'ordinanza;
 6. Resta garantito l'**accesso ai residenti** ed il transito dei **mezzi di soccorso e di emergenza** (Polizia, Vigili del Fuoco, Ambulanze, Protezione Civile), che potranno utilizzare i percorsi alternativi individuati, nonché, ove le condizioni di sicurezza del cantiere lo consentano, transitare attraverso l'area di intervento previa assistenza del personale di cantiere;
 7. L'impresa esecutrice dovrà comunicare a mezzo PEC al Comando di Polizia Locale (poliziale.minturno@legalmail.it) l'avvenuta verifica e/o integrazione della segnaletica prevista dalla presente ordinanza;
 8. L'Amministrazione Comunale e il Comando di Polizia Locale restano **esonerati da ogni responsabilità** per danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza, da parte della società ITALGAS RETI S.p.A. e/o dell'impresa esecutrice, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, nell'Ordinanza n. 77/2026 e nell'Autorizzazione n. 2/2026;
 9. Qualora i lavori non dovessero essere completati entro il termine del **03/04/2026**, la società ITALGAS RETI S.p.A. dovrà presentare, con congruo anticipo, **nuova istanza di proroga**, corredata di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e di motivata giustificazione del ritardo;
 10. Al termine dei lavori, la società ITALGAS RETI S.p.A. dovrà provvedere all'immediato **ripristino integrale della sede stradale** e alla rimozione di tutta la segnaletica temporanea, restituendo la viabilità alle condizioni originarie, secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento per la manomissione del suolo pubblico (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2025) e dall'Autorizzazione n. 2/2026;
 11. Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi degli artt. 6, 7 e 158 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
 12. La presente ordinanza ha efficacia **dal giorno 21/03/2026 e fino al giorno 03/04/2026 compreso, H24**, e comunque fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento dei lavori e del ripristino della sede stradale da parte della società ITALGAS RETI S.p.A. Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente ordinanza, restano ferme le prescrizioni di cui all'Ordinanza n. 77 del 08/03/2026.

AVVERTENZE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio, Sezione di Latina, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia notificata e/o comunicata a:

- ITALGAS RETI S.p.A., a mezzo PEC;
- Servizio N. 5 – Cure e Sviluppo del Territorio del Comune di Minturno, a mezzo PEC;
- Sindaco del Comune di Minturno, per opportuna conoscenza;
- Commissariato di P.S. di Formia, Stazione Carabinieri di Scauri, per quanto di competenza;
- Ditta esecutrice dei lavori, per il tramite di ITALGAS RETI S.p.A.;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- All'Albo Pretorio on-line del Comune di Minturno, per la prescritta pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio
VALERIO ALESSANDRO / Namirial
S.p.A./02046570426